

**STATUTO SOCIALE**  
**della CIPRA Italia APS**  
**Approvato dall'Assemblea dei soci del 16/05/2020**

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituito l'Ente del terzo settore COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI-ITALIA APS, siglabile CIPRA ITALIA APS, emanazione italiana della CIPRA INTERNATIONAL.

La CIPRA ITALIA APS adotterà l'acronimo "ETS" all'atto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Di essa fanno parte:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;

La CIPRA ITALIA APS è apartitica e non si pone obiettivi di lucro. La sua durata è illimitata.

L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, avvalendosi prevalentemente delle persone aderenti alle associazioni ed enti associati

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi del Decreto legislativo 3/7/2017 n. 117 .

Art 2 (Sede)

L'associazione ha sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. L'associazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 3 (Scopi e finalità)

Scopi della CIPRA ITALIA APS sono:

- a) operare per la salvaguardia e per il miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale alpino, per l'utilizzazione accorta e razionale delle sue risorse, nonché a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle regioni alpine e prealpine;
- b) favorire la conoscenza dell'ambiente alpino e degli equilibri che ne regolano l'esistenza;
- c) stimolare la crescita di una coscienza ambientalista e di una volontà organizzativa e gestionale del territorio, che pongano la tutela della natura tra i suoi preminenti valori.

Articolo 4 (Attività)

Per il raggiungimento di tali scopi è compito della CIPRA ITALIA APS:

- a) collaborare con la CIPRA INTERNATIONAL per tutte le iniziative di rilevante importanza, anche internazionale;
- b) favorire una corretta informazione, anche con finalità educative, a tutti i livelli e con i mezzi ritenuti opportuni, sulle problematiche ambientali delle regioni alpine e prealpine;
- c) promuovere od appoggiare l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, nonché qualsiasi altra iniziativa, in linea con gli scopi della CIPRA ITALIA APS;
- d) promuovere attività di studio e ricerca sugli aspetti ambientali e culturali delle Alpi, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari;
- e) rivolgersi all'autorità giudiziaria nei casi in cui se ne ravvisi la necessità;
- f) collaborare con Enti e Associazioni che perseguano scopi analoghi;
- g) editare pubblicazioni, periodiche e non, sia cartacee che digitali.
- h) esercitare, in via marginale, e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

#### Articolo 5 (Associati)

La CIPRA ITALIA APS si compone di:

- a) Soci Fondatori: le Associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci Ordinari: Associazioni e Enti anche internazionali, governativi e non governativi, che hanno fra le proprie finalità preminenti la tutela dell'ambiente e del territorio;

I soci agiscono negli organi collegiali dell'associazione tramite i propri delegati. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; ad eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello statuto.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento nei termini della quota associativa.

I soci hanno la facoltà di consultare i libri sociali facendone richiesta al Segretario.

Gli enti e le associazioni soci della CIPRA ITALIA APS non fanno alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa tra i propri soci e nessuna discriminazione viene fatta nell'ambito dei delegati all'interno dell'Associazione stessa.

Persone fisiche ed enti di varia natura che condividono gli scopi della CIPRA ITALIA APS e che si dichiarano disposti a dare il proprio contributo per il loro raggiungimento sono considerati Amici Sostenitori della CIPRA.

#### Articolo 6 (Adesione e decadimento dei soci)

Le richieste di adesione alla CIPRA ITALIA APS da parte di associazioni ed enti devono essere firmate dal corrispondente rappresentante legale e devono contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione; esse vengono vagliate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo valuta circa l'opportunità di accogliere le domande in base allo Statuto ed all'attività svolta. Nel caso di decisione favorevole, questa deve essere ratificata, a maggioranza di almeno due terzi dei votanti, dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, può disporre l'esclusione di quei Soci che siano venuti meno alle norme del presente Statuto, abbiano svolto azioni contrarie ai fini della CIPRA o lesive del buon nome della stessa. Nel caso di esclusione è richiesta una maggioranza assembleare di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

La qualifica di socio viene a decadere per recesso o per esclusione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente statuto; senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa; svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio che per tre anni consecutivi non è in regola con il pagamento delle quote sociali viene a decadere.

#### Articolo 7 (Organi dell'associazione)

Sono organi della CIPRA ITALIA APS:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

#### Articolo 8 (Assemblea)

L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola le attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro il primo trimestre. Essa è costituita dai soci Fondatori e Ordinari.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. I richiedenti proporranno l'Ordine del Giorno della seduta, che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della richiesta. La convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie deve essere effettuata mediante avviso scritto

e comunicazione dell'Ordine del Giorno, da spedirsi mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero mediante fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima di quello fissato per le sedute stesse.

#### Articolo 9

Le sedute dell'Assemblea Generale sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente un numero di associati pari ad almeno la metà più uno del numero complessivo. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto presenti. Sulle modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di tre quarti dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

Sulle questioni relative allo scioglimento della CIPRA ITALIA APS e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle sedute votano solo i Soci in regola con le quote sociali. Non sono ammesse deleghe tra Soci. Le sedute sono pubbliche e possono assistervi gli Amici Sostenitori della CIPRA Italia APS.

#### Articolo 10

L'Assemblea Generale delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno, elegge il Consiglio Direttivo, esamina l'attività svolta e quella da svolgere, approva il bilancio e la gestione della CIPRA ITALIA APS, ratifica l'ammissione di nuovi Soci ed approva l'ammontare delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale nomina i due rappresentanti della CIPRA ITALIA APS nella Presidenza della CIPRA INTERNATIONAL ed i sei delegati aventi diritto di partecipare all'Assemblea della stessa.

#### Articolo 11 (Consiglio direttivo)

La CIPRA ITALIA APS è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Nomina inoltre un Tesoriere, anche fuori dall'ambito dei Consiglieri: in tal caso, il Tesoriere può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto. I componenti, il Consiglio Direttivo e il Tesoriere restano in carica due anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione di un Consigliere, l'Assemblea provvede a sostituirlo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni semestre, su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

#### Articolo 12

Il Consiglio Direttivo ha lo scopo di concretizzare le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale. Le cariche attribuite ai membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, biennali e rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà delegare tutti o parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri. I Consiglieri delegati rappresentano l'Associazione nell'ambito dei poteri delegati.

#### Articolo 13 (Presidente, Vice-Presidente e Segretario)

Al Presidente compete a tutti gli effetti la rappresentanza legale della CIPRA ITALIA APS.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, quando il Presidente sia, per qualsiasi ragione, impedito ad esercitarle e potrà ricevere per delega parte dei poteri del Presidente.

Il Segretario riceve in deposito tutti gli atti sociali, conserva gli originali, ne rilascia copie autenticandole, custodisce i registri, cura la compilazione dei verbali delle adunanze.

#### Articolo 14 (Patrimonio e entrate)

Il Tesoriere è depositario del patrimonio dell'Organizzazione, costituito da:

- a) quote sociali, stabilite ogni anno dall'Assemblea Generale e da versarsi entro il 31 dicembre dell'anno stesso;
- b) beni mobili ed immobili provenienti da doni, oblazioni, lasciti e contributi ordinari e straordinari.
- c) erogazioni liberali di associazioni e di terzi;
- d) proventi derivanti da attività economica di natura commerciale, svolta in via marginale e senza fini di lucro, finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Di tali beni il Tesoriere non può disporre, se non dietro autorizzazione del Presidente o del Vice-Presidente. Il Tesoriere riscuote inoltre le somme dovute alla CIPRA ITALIA APS, compila il bilancio, informa il Consiglio Direttivo della contabilità e della situazione di cassa e paga i mandati. Ogni anno il Tesoriere presenta il bilancio al Consiglio Direttivo, che ne verifica la regolarità prima di presentarlo all'Assemblea Generale. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Articolo 15 (Scioglimento)

Nel caso che si addivenga allo scioglimento della CIPRA ITALIA APS, la liquidazione del patrimonio sociale sarà affidata a tre liquidatori nominati dall'Assemblea Generale che ha votato lo scioglimento.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ETS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità previo parere del competente ufficio regionale afferente al RUNTS.

#### Articolo 16 (Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia del Codice Civile e al Decreto legislativo 3/7/2017 n. 117 e relative norme attuative".